



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000307
DATA: 30/12/2022 11:41
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA "

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Commissario Straordinario

Con il parere favorevole di Fabbri Giuliana - Sub Commissario Sanitario

Con il parere favorevole di Girotti Marinella - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Barbara Paltrinieri - UO INTERAZIENDALE AFFARI GENERALI che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [04-05-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO INTERAZIENDALE AFFARI GENERALI
- DIREZIONE GESTIONE OPERATIVA
- Direzione Delle Professioni
- Accreditam., Qualita', Ricerca E Innovaz.
- Gest. Conces. Serv. Generali E Commer. Cona
- Ufficio Legale
- Area Comunicazione
- Servizio Comune Gestione del Personale
- Servizio Comune Information e Communication Technology
- Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
- Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
- Formazione ed Aggiornamento
- Ingegneria Clinica
- Fisica Medica
- Programmazione E Controllo Di Gestione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Dir. Amm.Ne Risorse Econom Finanziarie

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000307_2022_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Fabbri Giuliana; Girotti Marinella; Paltrinieri Barbara	302FEE19DF0B6F85C5FB3023F6BE0BD9 F0082506A7518A5404FF6508F2067D29
DELI0000307_2022_Allegato1.pdf:		0BEEF59FD747D1E491EC2B28396D5B00 C004F172920761A174E5866A9E83D7AC



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA "

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore dell'U.O. Interaziendale Affari Generali, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento.

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati (Reg. UE 679/2016), in particolare l'art. 24 che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di mettere " *in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento*".

Visto che, in applicazione di tale obbligo, l'Azienda, con Delibera nr. 125 del 29/06/2022, ha adottato il REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA.

Visto, in particolare, il medesimo articolo 24 del Regolamento UE che prevede che le predette misure " *son o riesaminate e aggiornate qualora necessario*".

Ritenuto opportuno, in esito ai primi mesi di applicazione del Regolamento, e in relazione alla sempre più frequente implementazione, anche in vista dell'attuazione del PNRR, degli strumenti di Telemedicina, adottare misure organizzative anche rispetto alle attività di trattamento svolte, per finalità di diagnosi, cura, terapia e riabilitazione, con o attraverso strumenti telematici.

Ritenuto inoltre opportuno, in esito ai primi mesi di applicazione del Regolamento, disciplinare dal punto di vista organizzativo anche l'uso, sempre più frequente, dei sistemi di messaggistica e, segnatamente, la costituzione dei gruppi di messaggistica, in particolare chiarendo che gli stessi non possono essere utilizzati per il trattamento dei dati personali, anche alla luce del divieto di trasferimento all'estero degli stessi e, soprattutto, in considerazioni dell'eccessivo rischio che detto trattamento comporterebbe.

Ritenuto inoltre opportuno, chiarire il divieto di comunicare istituzionalmente attraverso strumenti di messaggistica (es. Whatsapp, Messenger, Telegram, Signal, ecc.) e di costituire "gruppi" attraverso gli stessi strumenti con soggetti diversi dal personale aziendale (ad es. gruppi di pazienti);

Ritenuto, inoltre, opportuno chiarire che l'eventuale utilizzo dei predetti strumenti tecnologici per finalità esclusivamente personali (es. gruppi di personale aziendale) esula dall'applicazione della normativa in



materia di protezione dei dati e che, al più, è opportuno che il dipendente che vi procede, laddove utilizzi dati che ha acquisito in un contesto nato dall'attività lavorativa, si munisca dell'autorizzazione del singolo collega, eventualmente prestato secondo gli strumenti consentiti dall'applicazione.

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore dell'U.O. Interaziendale Affari Generali proponente.

Delibera

A) Di disporre quanto segue:

- **dopo l'art. 13** del "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA", approvato con delibera nr. 125 del 29/06/2022, è inserito il seguente:

Art. 13-bis. Telemedicina.

- 1. L'Azienda promuove e attua la Telemedicina quale modalità attraverso la quale erogare a distanza prestazioni sanitarie come la visita, il consulto, il monitoraggio di parametri e l'assistenza.*
- 2. In particolare, attraverso tale modalità, si erogano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione inserite nei LEA e quindi riconosciute nel nomenclatore tariffario come prestazioni erogate in modalità telematica, anche per la presa in carico domiciliare secondo PDTA delle patologie croniche.*
- 3. La Telemedicina non sostituisce la medicina tradizionale, ma la affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative, con l'obiettivo di migliorare e accelerare l'assistenza sanitaria, anche nel rispetto del principio di economicità e funzionalità dell'azione amministrativa, e aiutare i cittadini ad accedere ed ottenere le migliori cure possibili.*
- 4. Tale modalità può interessare tanto la pratica clinica diagnostica, assistenziale e riabilitativa quanto l'ambito dell'innovazione, ricerca scientifica e sviluppo.*
- 5. L'Azienda esegue il trattamento dei dati personali effettuato tramite gli strumenti acquisiti nella piena osservanza delle normative europee e nazionali e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del RGPD e tutelare i diritti degli interessati.*
- 6. L'Azienda mette inoltre in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e, comunque, procede all'analisi del rischio e alla valutazione di impatto nei termini e*



secondo le modalità previste dal RGPD, procedendo altresì, prima dell'inizio del trattamento, all'aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento.

7. *In ogni caso l'Azienda procede ai trattamenti previsti dai precedenti commi nel rispetto delle eventuali indicazioni del DPO.*

- **all'art. 14** del "REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA", approvato con delibera nr. 125 del 29/06/2022, **sono aggiunti i seguenti commi:**

" 15. *È vietato l'utilizzo di strumenti di messaggistica di terze parti (es: whatsapp, Messenger, Signal, Telegram, ecc.) per il trattamento, in qualsiasi forma, di dati personali di titolarità dell'Azienda. In applicazione di tale comma è vietata la comunicazione istantanea e/o la costituzione di gruppi di comunicazione istantanea (es. gruppi whatsapp, gruppi telegram, ecc.) con interessati terzi (es. pazienti, utenti).*

16. *Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, eventuali comunicazioni tra dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda, così come l'eventuale partecipazione a gruppi di comunicazione istantanea (es. gruppi whatsapp), essendo effettuati per fini personali, ex art. 2, paragrafo 2, lett. c) del RGPD, rientra nella libera iniziativa individuale e, pertanto, non è soggetta all'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. Resta fermo che l'eventuale invito a gruppi, laddove abbia ad oggetto dati personali del quale il dipendente ha il possesso per ragioni professionali, deve avvenire previo consenso del dipendente e/o mediante invito dello stesso attraverso funzionalità che non comporti, senza il suo intervento, la messa a disposizione dei suoi dati personali."*

B) di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori delle Strutture aziendali al fine della massima divulgazione all'interno delle Strutture medesime anche attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale.

C) di allegare al presente provvedimento la versione integrata del REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA ARCISPEDALE SANT'ANNA DI FERRARA.

D) di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento a cura del Direttore dell'U.O. Interaziendale Affari Generali nella sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Amministrazione.

Responsabile del procedimento:
Barbara Paltrinieri

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

Sommario

Art. 1. Principi generali e ambito di applicazione.....	1
Art. 2. Definizioni e principi generali del trattamento dei dati.	2
Art. 3. Titolare e responsabili del trattamento.....	2
Art. 4. Referenti Interni del trattamento.....	3
Art. 5. Referente del Servizio ICT.....	5
Art. 6. Referente del servizio Ingegneria Clinica.	6
Art. 7. Autorizzazione al trattamento.....	7
Art. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati.....	8
Art. 9. I diritti dell'interessato.....	9
Art. 10. Informazioni agli interessati.....	9
Art. 11. Ricerca medica, biomedica, epidemiologia e sperimentazioni cliniche.....	10
Art. 12. Cartelle cliniche.....	11
Art. 13. Dati genetici.....	12
Art. 13-bis. Telemedicina.....	12
Art. 14. Misure di sicurezza.....	13
Art. 15. Misure di sicurezza particolari.....	15
Art. 16. Misure per la riconoscibilità del personale.	16
Art. 17. Comunicazione dei dati sanitari.	16
Art. 18. Diffusione dei dati particolari o giudiziari.....	17
Art. 19. Registro delle attività di trattamento.	17
Art. 20. Violazione dei dati personali.	17
Art. 21. Attività di monitoraggio.	17
Art. 22. Consulenza del Responsabile della Protezione di Dati.	18

Art. 1. Principi generali e ambito di applicazione.

1. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara "Arcispedale S. Anna" (di seguito "Azienda" e/o "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, è il soggetto che garantisce che i trattamenti di dati personali svolti nell'Azienda si svolgano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. L'Azienda persegue altresì i principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti richiamati al comma 1, nonché per l'adempimento degli obblighi imposto sul titolare del trattamento dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
3. Il presente Regolamento disciplina il sistema di gestione dei dati personali all'interno dell'Azienda e rappresenta lo strumento con il quale l'Azienda specifica i compiti e le regole alle quali devono attenersi le strutture aziendali in materia di trattamento dei dati, fermo restando quanto dispongono il Regolamento UE, il Codice e le altre norme in materia di protezione dei dati, e si applica a tutti i trattamenti ivi effettuati.

4. L'Azienda, anche su proposta del DPO, può adottare Linee Guida, Disciplinari e/o Istruzioni Operative, che dovranno essere inserite nella sezione Privacy del sito internet istituzionale, che i Referenti Interni, i Responsabili del trattamento designati e tutti i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti a rispettare.

Art. 2. Definizioni e principi generali del trattamento dei dati.

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento UE, di cui all'art. 2-ter del Codice e, comunque, si intende per:

- a) "RGPD": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- b) "Codice": il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 rubricato "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- c) "DPO": il Responsabile della Protezione dei Dati designato dall'Azienda ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE, contattabile all'indirizzo PEO dpo@ospfe.it;
- d) Referente Interno: il soggetto indicato nell'articolo 4, comma 1, del presente regolamento;
- e) Soggetti Autorizzati al trattamento: i dipendenti, i collaboratori, e qualsiasi soggetto di cui all'art. 2-*quaterdecies* del Codice autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
- f) "Garante": il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'art. 2-*bis* del Codice

2. L'Azienda provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 del RGPD, anche tramite la formazione dei soggetti autorizzati al trattamento.

3. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi, dati non aventi natura particolare od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 3. Titolare e responsabili del trattamento.

1. Il Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara "Arcispedale S. Anna", che esercita i poteri propri del titolare per mezzo del Legale Rappresentante dell'Ente, il quale può agire d'ufficio o su impulso e/o proposta del Responsabile della Protezione dei Dati.

2. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza e, comunque, fermi gli altri obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento UE e dal Codice, nomina i

responsabili del trattamento e ha, altresì, l'obbligo di vigilare sulla puntuale osservanza da parte dei responsabili e dei soggetti autorizzati delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'Azienda, con delibera del Direttore Generale, fermo restando la delega generale di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del RGPD, designa responsabili del trattamento, con apposita clausola inserita nel contratto principale o con atto separato che dovrà essere allegato al contratto stesso, le persone fisiche e giuridiche delle quali si avvale per il trattamento dei dati, ivi compresi i soggetti che procedono al trattamento nel contesto di un servizio concesso in appalto, contratto e/o convenzione, solo se presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

4. Il potere di designazione del responsabile del trattamento compete in ogni caso anche al dirigente dotato del potere di sottoscrizione del contratto di appalto, o dell'atto con il quale viene conferito il servizio, il quale, ai fini della designazione, dovrà attenersi alle istruzioni preventivamente fornite dal DPO.

Art. 4. Referenti Interni del trattamento.

1. I Dirigenti responsabili di **struttura complessa Ospedaliera e Universitaria**, di **strutture semplice dipartimentale**, di **programma assistenziale**, di **struttura complessa o semplice tecnico-amministrativa** nonché i responsabili delle **unità organizzative in staff con la Direzione Generale** sono individuati quali **Referenti Interni** del trattamento dei dati, ai quali è altresì conferito il compito di gestire i trattamenti dei dati svolti nell'ambito delle strutture di riferimento.

2. È comunque facoltà del titolare nominare ulteriori Referenti rispetto a quelli precedentemente indicati, qualora lo richiedessero particolari esigenze organizzative aziendali, o particolari caratteristiche di specifici trattamenti di dati.

3. Il Referente Interno, per quanto di propria competenza, e comunque attenendosi alle istruzioni del Titolare e/o del DPO, deve:

- a) osservare e fare osservare (a) le direttive aziendali, comunque denominate (Disciplinare, Linee Guida, Istruzioni, Istruzioni operative, note, circolari, ecc.) in materia di protezione, di finalità, di modalità di trattamento dei dati, fornite dal Titolare del trattamento, dal DPO, dal Referente Affari Istituzionali e, per quanto di loro competenza, dal Referente ICT e dal Referente Ingegneria Clinica; (b) le istruzioni di carattere generale impartite dal Titolare a tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali; (c) eventuali ulteriori specifiche istruzioni, predisposte dal Titolare o dai Referenti Interni, in relazione agli specifici ambiti di competenza, anche per gruppi omogenei di funzioni.
- b) garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza, e le connesse procedure aziendali da parte dei soggetti autorizzati al trattamento;
- c) fornire indicazioni e sorvegliare affinché nella struttura di sua competenza non vengano svolti trattamenti autonomi di dati e affinché non vengano trattati dati personali per finalità diverse da quelle per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

- d) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici, e verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti di competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento;
- e) designare i responsabili del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD, stipulando il contratto o l'atto giuridico di cui al medesimo art. 28, par. 3 e 4, eventualmente anche previa acquisizione del parere del DPO;
- f) fornire indicazioni e dare disposizioni, anche in accordo o su richiesta o previo parere del DPO, per l'adeguamento alle misure di sicurezza organizzative di cui all'art. 32 del RGPD, anche provvedendo all'acquisto delle strumentazioni ritenute necessario dal medesimo DPO;
- g) porre in atto all'interno della propria struttura organizzativa le procedure e le linee guida aziendali per la corretta gestione dei dati assicurando che i soggetti interessati (es. pazienti, dipendenti, fornitori, ...) ricevano le informazioni relative al trattamento dei dati personali di cui agli artt.13 e 14 del RGPD;
- h) provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per i singoli operatori per i quali tale autorizzazione non può essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di lavoro, incarico e/o collaborazione, come previsto dal successivo art. 7, commi 3, 4 e 5 (a titolo non esaustivo: laureati frequentatori, tirocinanti, frequentatori volontari, ecc.);
- i) vigilare sulla conformità dell'operato dei soggetti autorizzati alle istruzioni e alle direttive di cui sopra, verificando periodicamente lo stato di adeguamento alla normativa in oggetto e segnalando all'Ufficio Procedimenti Disciplinare i soggetti autorizzati che, nel trattamento dei dati, violano la normativa eurounitaria, italiana e aziendale;
- j) provvedere, qualora tra le attività istituzionali della Struttura vi sia la stipula di contratti/convenzioni con soggetti esterni alla organizzazione che comportino il trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, alla contestuale stipula o predisposizione del relativo atto di designazione in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del RGPD secondo le modalità previste dall'art. 3;
- k) avvisare il Titolare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti e/o della comunicazione al Garante previste dagli articoli di cui all'art. 2-ter, e 2-sexies, laddove ritenga di dover procedere a trattamenti di dati, ivi compresa la comunicazione o la diffusione di dati, che non siano previste dal diritto dell'Unione Europea, dalla legge o da regolamenti.
- l) procedere, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, da lui medesimo o dal DPO, e salvo che la stessa non sia di competenza del Referente del Servizio Comune ICT e/o del Servizio Comune di Ingegneria Clinica, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo DPO, e avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;
- m) informare il Titolare, secondo le modalità previste dalla Linee Guida aziendali in materia, dell'avvenuta violazione dei dati personali di cui all'articolo 33 del RGPD, e collaborare alla predisposizione della notifica al Garante, alla comunicazione agli interessati, e alla corretta compilazione del Registro delle Violazioni;

- n) comunicare al Referente ICT e al DPO le attività di trattamento in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti e, comunque, collabora con gli stessi, ai fini dell'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento aziendale;
- o) dare previo avviso al Direttore del U.O. Ricerca e Innovazione, laddove debba procedere al trattamento dei dati particolari per finalità di ricerca scientifica, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati per tali finalità, rispettando le indicazioni del medesimo e/o di eventuali Linee Guida, Disciplinari e/o istruzioni operative in materia.
- p) provvedere ad ogni altro atto o adempimento necessario per l'applicazione ai trattamenti di dati dell'Azienda del RGPD, del Codice, e/o di ogni altra norma in materia, eurounitaria e nazionale, anche in relazione alle indicazioni del Titolare o del DPO, collaborando a tal fine con quest'ultimo e, ai sensi dell'art. 31 del RGPD, con il Garante per la protezione dei dati;
- q) provvedere ad ogni adempimento gli sia indicato dal DPO, fermo restando la possibilità di rivolgersi al Titolare laddove non condivide o non ritenga di adempiere alle indicazioni del DPO medesimo;
- r) segnalare con tempestività al Titolare e/o al DPO eventuali problemi relativi all'applicazione della disciplina di cui al RGPD e al Codice riscontrati nell'esercizio delle attività di competenza.

Art. 5. Referente del Servizio ICT.

1. Il Direttore del Servizio Comune ICT, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 4:
 - a) sovrintende le risorse del sistema informatico centralizzato (software dipartimentali e trasversali) e ne consente l'utilizzo a tutti i responsabili e i soggetti autorizzati che ne abbiano titolo, mediante l'adozione delle misure di sicurezza tecniche di cui all'art. 32 del RGPD;
 - b) garantisce la gestione e manutenzione degli strumenti elettronici aziendali;
 - c) garantisce la protezione dei dispositivi e dei programmi contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare secondo la cadenza ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
 - d) garantisce gli aggiornamenti periodici, almeno con cadenza semestrale, dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
 - e) garantisce il salvataggio dei dati con frequenza almeno quotidiana e, comunque, in modo tale da garantire tempestivamente il ripristino, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - f) adotta idonee misure che assicurino l'integrità e la disponibilità dei dati;
 - g) adotta idonee misure che assicurino il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;

- h) in caso di trattamento di dati particolari, predispone misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, anche garantendo il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati;
 - i) predispone misure di sicurezza finalizzate a garantire che la dismissione e la distruzione dei supporti che contengono dati personali avvenga nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008, pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni e/o nuove versioni;
 - j) redige, conserva e aggiorna il Registro delle attività del trattamento, eventualmente previa consultazione con il DPO, anche dando o chiedendo indicazioni ai Referenti per la trasmissione delle informazioni necessarie per l'aggiornamento del Registro stesso;
 - k) procede, relativamente alle attività di trattamento automatizzate, laddove ritenuto necessario e/o opportuno, da lui medesimo o dal DPO, e salvo che la stessa non sia di competenza del Referente del Servizio Comune di Ingegneria Clinica, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo DPO, ed avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;
 - l) implementa ogni misura finalizzata al rispetto del Disciplinare sull'uso dei Servizi Informatici Aziendali.
2. Tenuto conto che l'accesso ai dati e alle procedure aziendali è consentito, per necessità di operatività e sicurezza dei sistemi, ai soli soggetti autorizzati del Servizio Comune ICT, il Referente del Servizio Comune ICT procede all'individuazione del preposto all'intervento sui sistemi e procedure aziendali in assenza dei soggetti autorizzati al trattamento, nel rispetto del Disciplinare sull'uso dei Servizi Informatici Aziendali.

Art. 6. Referente del servizio Ingegneria Clinica.

1. Il Direttore del Servizio Comune Ingegneria Clinica, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 3:
- a) sovrintende le risorse dei programmi per elaboratore qualificati e/o certificati Dispositivi Medici (in breve DM) e ne consente l'utilizzo a tutti i responsabili e i soggetti autorizzati che ne abbiano titolo, mediante l'adozione delle misure di sicurezza tecniche di cui all'art. 32 del RGPD;
 - b) garantisce la gestione e manutenzione dei programmi DM, siano essi integrati nelle tecnologie biomediche, accessori di tecnologie biomediche oppure autonomi e indipendenti da qualsivoglia tecnologia (cosiddetti stand alone);
 - c) garantisce la protezione dei programmi DM contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare secondo la cadenza ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
 - d) garantisce gli aggiornamenti periodici dei programmi DM al fine di prevenirne la vulnerabilità secondo la periodicità ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD;
 - e) impartisce istruzioni organizzative e tecniche che prevedano il salvataggio dei dati con la periodicità ritenuta necessaria in conformità all'art. 32 del RGPD, al fine di garantire

tempestivamente il ripristino, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- f) promuove l'adozione di idonee misure che assicurino l'integrità e la disponibilità dei dati;
 - g) promuove l'adozione di idonee misure che assicurino il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e comunque non superiori a tre giorni;
 - h) predispone misure di sicurezza finalizzate a garantire che la dismissione e la distruzione dei supporti che contengono dati personali avvenga nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre 2008, pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008;
 - i) in caso di trattamento di dati particolari predispone misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali, anche garantendo il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati;
 - j) procede, laddove ritenuto necessario e/o opportuno da lui medesimo, o dal DPO, relativamente ai trattamenti di dati svolti nell'ambito dei programmi DM, alla valutazione di impatto di cui all'articolo 35 del RGPD, avvalendosi della consulenza del medesimo DPO, avvisando il Titolare laddove derivi la necessità di procedere alla consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del RGPD;
 - k) collabora con il Referente ICT alla redazione e all'aggiornamento del Registro delle attività del trattamento per le attività di trattamento di propria competenza;
2. L'individuazione delle misure di sicurezza è svolta, unitamente al Referente ICT, in relazione ai criteri individuati dall'Agenzia per l'Italia Digitale e, comunque, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del RGPD.
3. La tipologia di dati trattati e le modalità del trattamento sono identificati mediante la compilazione di specifica modulistica all'atto dell'ingresso di una tecnologia biomedica o programma DM.

Art. 7. Autorizzazione al trattamento.

1. I dipendenti, i collaboratori e i consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Azienda, sono autorizzati al trattamento dei dati personali svolti nelle strutture alle quali sono preposti e, comunque, relativamente al personale sanitario, al trattamento dei dati particolari relativi agli interessati che hanno in cura oppure relativi agli interessati per i quali, o a favore dei quali, viene richiesta una specifica prestazione.
2. La preposizione dei soggetti di cui al comma 1 alle singole strutture aziendali è effettuata dal Servizio Comune Gestione del Personale all'atto dell'assunzione o del trasferimento e/o mutamento di mansioni, e tale preposizione costituisce atto autorizzativo al relativo trattamento ai sensi degli articoli 29 del RGPD e 2-*quaterdecies* del Codice.
3. I medici in formazione specialistica, gli studenti dei corsi di studi di livello superiore e/o universitario, i tirocinanti, i frequentatori, i titolari di borsa di studio, di assegno di ricerca e i dottorandi di ricerca ammezzati a svolgere attività nelle strutture ospedaliere ai sensi dei regolamenti aziendali in materia, sono autorizzati al trattamento dei dati personali svolti nell'ambito della struttura alla quale sono preposti.

4. La preposizione dei soggetti di cui al comma 3 alle singole strutture aziendali è effettuata dal Referente Interno della struttura di afferenza all'atto del primo ingresso nella struttura stessa, e tale preposizione costituisce atto autorizzativo al relativo trattamento ai sensi degli articoli 29 del RGPD e 2-*quaterdecies* del Codice.
5. La preposizione dei singoli soggetti autorizzati avviene mediante atto scritto, anche contenuto nel contratto, convenzione, atto unilaterale, o altro atto giuridico che regola il rapporto tra l'Azienda e il soggetto autorizzato, contenente l'autorizzazione al trattamento e l'informativa sull'obbligo, per il singolo soggetto autorizzato, di
 - a. garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza;
 - b. attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare, dal DPO e dal Referente Interno;
 - c. effettuare il trattamento in ottemperanza ai principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti effettuati
 - d. trattare i dati per le sole finalità strettamente inerenti all'oggetto dell'incarico;
 - e. non comunicare i dati trattati a soggetti ai quali la comunicazione non è consentita;
 - f. prendere visione e rispettare le istruzioni, i Regolamenti aziendali, i Disciplinari, le Linee Guida e, in genere, le istruzioni operative in materia di trattamento dei dati personali resigli noti e/o pubblicati nella Sezione Privacy del sito istituzionale dell'Azienda;
 - g. partecipare agli incontri e alle iniziative di formazione organizzati periodicamente e/o indicati dai Referenti Interni e/o dal Servizio Interaziendale di Formazione e Aggiornamento.
6. La normativa aziendale in materia di protezione dei dati è pubblicata nella Sezione Privacy del sito internet istituzionale dell'Azienda che, relativamente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, assume il valore di affissione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 8. Modalità di raccolta e requisiti dei dati.

1. I Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti a trattare i dati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del RGPD (*"Principi applicabili al trattamento di dati personali"*).
2. I Referenti Interni e i soggetti autorizzati sono tenuti a raccogliere e registrare i dati da trattare in forma automatizzata attraverso gli strumenti elettronici messi a disposizione dall'azienda, invitando il paziente e/o l'utente ad esibire la tessera sanitaria europea, anche nel caso in cui l'erogazione della prestazione sanitaria sia preceduta dalla prenotazione.
3. Ciascun soggetto autorizzato è tenuto a identificare i pazienti e/o gli utenti al momento dell'erogazione di ciascuna prestazione.

Art. 9. I diritti dell'interessato.

1. L'adempimento delle richieste formulate dall'interessato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del RGPD, e il riscontro agli interessati stessi, avviene nei termini e secondo le modalità determinate dalle Linee Guida adottate dal Direttore dell'Area Comunicazione.
2. In ogni caso è istituito, presso l'Area Comunicazione, il Registro dei Diritti dell'Interessato nel quale verranno annotate la data di ricezione dell'istanza, il numero di protocollo assegnato, il nominativo dell'interessato e dell'istanza (se diverso dal primo), la descrizione dell'istanza, la struttura organizzativa e le eventuali banche dati coinvolte, l'azione intrapresa, la data e il numero di protocollo del riscontro all'interessato, nonché eventuali note o commenti, nelle quali verrà indicato l'eventuale parere del DPO.
3. L'Area Comunicazione che abbia dubbi sulle modalità per provvedere al riscontro all'interessato potrà avvalersi della consulenza del DPO.
4. L'interessato che eserciti i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del RGPD dovrà essere identificato sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura o di delega sottoscritta dall'interessato nelle forme di cui all'articolo 38 del DPR 445/00.
5. L'eventuale richiesta verbale da parte dell'interessato dovrà essere annotata a cura del Referente e/o del personale autorizzato.
6. Il personale autorizzato che riceva una richiesta di cui al presente articolo è tenuto a trasmetterla con immediatezza al Direttore dell'Area Comunicazione

Art. 10. Informazioni agli interessati.

1. I Referenti Interni sono tenuti a porre in essere ogni atto necessario per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare e/o dal DPO.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le predette informazioni sono fornite attraverso il modello predisposto dall'Azienda, eventualmente anche diversificandole in relazione alle particolarità di taluni trattamenti:
 - a. mediante affissione nei punti della struttura ben visibili dall'utenza
 - b. mediante pubblicazione nella Sezione Privacy del sito Internet aziendale
 - c. mediante indicazione, nei fogli di prenotazione, dell'indirizzo del sito dove è reperibile l'informativa completa;
 - d. mediante rinvio alla Sezione Privacy del sito nella modulistica che deve essere sottoposta all'interessato al momento del ricovero.
3. In ogni caso le informazioni da rendere per i fini di cui all'articolo 6, par. 2, lett. b) del RGPD (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) e all'art. 6, par. 2, lett. b) del medesimo RGPD (trattamento necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale) devono essere inserite nei relativi atti contrattuali e,

laddove il rapporto sia soggetto a procedure concorsuali, devono essere indicate nei bandi di concorso, di gara, nelle lettere di invito e/o avvisi pubblici.

4. Inoltre, le predette informazioni dovranno essere rese:
 - a) in materia di attività dell'URP, consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla consegna dei moduli messi a disposizione per la segnalazione;
 - b) in materia di recupero crediti del dipendente a seguito di infortuni in itinere o infermità causata da terzi, consegnando o inviando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda;
 - c) in materia di responsabilità civile di terzi, consegnando o inviando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla comunicazione dell'apertura del sinistro;
 - d) in materia di valutazione delle necessità assistenziali nell'ambito delle attività socio-sanitarie integrate, consegnando la specifica modulistica messa a disposizione dall'Azienda unitamente alla consegna dei moduli messi a disposizione per la segnalazione.
5. Il Referente Interno che procede ad attività di trattamento per le quali ritiene necessario prevedere specifiche modalità per fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, ai fini delle informazioni da rendere e per determinare le modalità per fornirle è tenuto ad avvalersi della consulenza del DPO.

Art. 11. Ricerca medica, biomedica, epidemiologia e sperimentazioni cliniche.

1. Le attività di trattamento connesse alle ricerche mediche, biomediche, epidemiologiche e alle sperimentazioni cliniche avvengono nel rispetto dei provvedimenti del Garante n. 515 del 19 dicembre 2019 recante *“Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”* e n. 146 del 5 giugno 2019, recante *“Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”* e di ogni eventuale provvedimento successivo.
2. In particolare, dette attività vengono svolte sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare, allegando e documentando che il trattamento stesso e l'eventuale utilizzo dei campioni biologici vengano effettuati per idonei ed effettivi scopi scientifici.
3. Il progetto di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) le specifiche misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle regole deontologiche e della normativa in materia di protezione dei dati personali; nel caso in cui lo studio concerna i dati genetici, le predette misure devono estendersi a quelle necessarie riguardanti la custodia e la sicurezza dei dati e dei campioni biologici;
 - b) l'individuazione degli eventuali responsabili del trattamento designati o designandi, nominativamente indicati, con indicazione dei loro dati di contatto;

- c) nel caso in cui la base giuridica del trattamento non sia il consenso dell'interessato, l'indicazione delle particolari ed eccezionali ragioni per le quali informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca;
 - d) le dichiarazioni di impegno a conformarsi alle regole deontologiche con evidenza che analoga dichiarazione dovrà poi essere sottoscritta anche dai soggetti –ricercatori, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento– che fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca, conservata nelle stesse forme e nei medesimi termini del progetto;
 - e) relativamente agli studi che abbiano ad oggetto dati genetici e campioni biologici, l'indicazione dell'origine, della natura, delle modalità di prelievo e/o di conservazione dei campioni biologici nonché l'indicazione delle misure adottate per garantire la volontarietà del conferimento del materiale biologico da parte dell'interessato.
4. Fermo restando l'applicazione degli articoli 104 e seguenti del Codice e dei provvedimenti del Garante in materia, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD devono essere fornite secondo le modalità indicate dal DPO, in modo tale da mettere in grado gli interessati di distinguere le attività di ricerca da quelle di tutela della salute. A tal fine, in particolare, il modulo contenente le predette informazioni, così come il modulo da sottoporre al paziente per la prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati per finalità di ricerca e sperimentazione, laddove necessario, deve essere predisposto separatamente da quello relativo alla partecipazione alla ricerca.
5. I dati che devono essere comunicati ai promotori della ricerca e/o alle aziende farmaceutiche devono essere resi anonimi o, comunque, pseudoanonimizzati. In ogni caso, l'accesso delle aziende farmaceutiche alla documentazione medica è subordinato al rispetto delle disposizioni concernenti la responsabilità e la titolarità del trattamento dei dati personali, nonché delle disposizioni previste dalle norme regolanti il trattamento dei dati sanitari, dal D.M. 18.3.1998 e nella Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, nei codici della deontologia medica nazionale e internazionale e in particolare nella Dichiarazioni di Helsinki e nella Convenzione di Oviedo.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il Referente Interno dell'Unità Operativa Accreditamento Qualità Ricerca Innovazione cura che vengano sottoposti al parere del competente Comitato Etico i soli studi che rispettino i predetti commi da 1 a 5 e, in esito al parere favorevole del Comitato Etico, provvede affinché, nei casi in cui sia necessario, lo studio sia soggetto alla valutazione di impatto e alla consultazione preventiva.

Art. 12. Cartelle cliniche.

1. I Referenti Interni curano che siano adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati conservati nelle cartelle cliniche e che siano distinti i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
 - b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
3. In particolare, in caso di richiesta di cartella clinica e di altri documenti sanitari ai fini della difesa nel processo civile, o ai sensi dell'art. 391-bis del codice di procedura penale, ai fini della valutazione dell'ammissibilità e fondatezza della richiesta ai sensi del precedente comma 2, lett. a), il difensore deve documentare la sua veste, anche mediante autocertificazione che individui gli estremi del procedimento nel quale svolge tale funzione, e deve specificare le ragioni per le quali ritiene che le informazioni contenute nei documenti richiesti siano rilevanti per la finalità difensiva del proprio assistito, anche mediante esibizione di documenti che ritenga all'uopo giustificativi.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del Codice.

Art. 13. Dati genetici.

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 2 del RGPD e dalle misure di garanzia approvate dal Garante per la protezione dei dati personali in attuazione dell'art. 2-septies del Codice.
2. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti e accessibili ai soli soggetti autorizzati al trattamento.
3. Il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti. Il trasferimento dei dati in formato elettronico deve essere cifrato o, comunque, può essere effettuato nel rispetto delle disposizioni date dal Referente ICT, previo parere del DPO.

Art. 13-bis. Telemedicina.

4. L'Azienda promuove e attua la Telemedicina quale modalità attraverso la quale erogare a distanza prestazioni sanitarie come la visita, il consulto, il monitoraggio di parametri e l'assistenza.
5. In particolare, attraverso tale modalità, si erogano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione inserite nei LEA e quindi riconosciute nel nomenclatore tariffario come prestazioni erogate in modalità telematica, anche per la presa in carico domiciliare secondo PDTA delle patologie croniche.
6. La Telemedicina non sostituisce la medicina tradizionale, ma la affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative, con l'obiettivo di migliorare e accelerare l'assistenza sanitaria, anche nel rispetto del principio di economicità e funzionalità dell'azione amministrativa, e aiutare i cittadini ad accedere ed ottenere le migliori cure possibili.
7. Tale modalità può interessare tanto la pratica clinica diagnostica, assistenziale e riabilitativa quanto l'ambito dell'innovazione, ricerca scientifica e sviluppo.

8. L'Azienda esegue il trattamento dei dati personali effettuato tramite gli strumenti acquisiti nella piena osservanza delle normative europee e nazionali e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del RGPD e tutelare i diritti degli interessati.
9. L'Azienda mette inoltre in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e, comunque, procede all'analisi del rischio e alla valutazione di impatto nei termini e secondo le modalità previste dal RGPD, procedendo altresì, prima dell'inizio del trattamento, all'aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento.
10. In ogni caso l'Azienda procede ai trattamenti previsti dai precedenti commi nel rispetto delle eventuali indicazioni del DPO.

Art. 14. Misure di sicurezza.


1. I Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti:
 - a. a trattare i soli dati essenziali per svolgere l'attività istituzionale riducendo al minimo l'utilizzo di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi, dati di natura meno invasiva od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b. introdurre e controllare i dati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla qualità della raccolta, tramite l'applicazione di misure di sicurezza adottate dal Servizio Comune ICT, anche su parere del DPO, in conformità all'articolo 32 del RGPD ed anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Comune ICT.
2. I dati su supporto cartaceo dovranno essere conservati in luoghi e contenitori atti ad evitare perdite, sottrazioni, danneggiamenti, distruzioni e l'accesso a soggetti diversi dal personale autorizzato al relativo trattamento, nel rispetto peraltro del principio della tutela della riservatezza di terzi.
3. Il personale autorizzato ha accesso ai soli dati la cui conoscenza sia direttamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Gli atti e i documenti devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e gli incaricati debbono conservarli e restituirli al termine delle operazioni effettuate.
5. Nel caso di trattamenti di dati particolari di cui agli articoli 9 e 10 del RGPD, oltre a quanto sopra previsto debbono essere osservate le seguenti modalità:
 - a. gli atti e documenti debbono essere conservati in locali o contenitori muniti di serratura, fino alla loro eventuale distruzione nel rispetto dei limiti temporali previsti dalle norme in materia di scarto degli atti d'archivio;
 - b. l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi accedono dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

6. Ciascun Referente Interno dovrà individuare e rappresentare all’Azienda l’insieme dei beni materiali necessari per garantire la sicurezza dei dati trattati su supporto cartaceo nelle proprie articolazioni di competenza.
7. Per ogni singolo trattamento di dati deve essere individuata la finalità e la compatibilità con i fini istituzionali. I trattamenti di dati raccolti e conservati per espressa disposizione normativa deve essere specificata la relativa fonte normativa
8. I Referenti Interni, anche mediante controlli periodici, sono tenuti a verificare costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto e alla prestazione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa.
9. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
10. Il trattamento dei dati, anche particolari, effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le seguenti misure minime garantite dal Servizio Comune ICT:
 - a. autenticazione informatica, con le specifiche procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - b. utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - c. aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito al personale autorizzato e agli addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 - d. protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - e. adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - f. adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale.
11. È fatto divieto di utilizzo degli apparecchi fax. Laddove l’uso dei singoli apparecchi sia strettamente necessario, e consentito dalla normativa vigente, il Referente Interno ne informa il DPO che fornirà indicazioni per la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni e affinché la relativa apparecchiatura sia collocata in un’area protetta e presidiata.
12. La trasmissione interna ed esterna di corrispondenza e di documentazione contenente dati particolari dovrà essere effettuata attraverso il servizio “cloud” aziendale o attraverso altri accorgimenti tecnici individuati dal Referente ICT, previo parere del DPO, e, se non è possibile, dovrà essere effettuata necessariamente in busta chiusa e sigillata che riporti il nominativo del destinatario.
13. I documenti cartacei che contengano dati personali e dei quali non sia imposta la conservazione devono essere smaltiti attraverso appositi distruggidocumenti o, se non disponibili, distruggendo fisicamente il supporto cartaceo in modo che ne sia impedita la ricostruzione.
14. La distruzione di ingenti quantità di documenti cartacei deve essere effettuata, in accordo con il Referente Interno, attraverso l’incarico ad esperti del settore (es. società di smaltimento rifiuti) che dovranno essere designati alla responsabilità del trattamento ai sensi dell’art. 28 del RGPD.

15. I documenti e, in genere, i beni smarriti che contengono dati personali dovranno essere gestiti sulla base di apposite Linee Guida adottate dal Direttore dell'Area Comunicazione.
16. È vietato l'utilizzo di strumenti di messaggistica di terze parti (es: whatsapp, Messenger, Signal, Telegram, ecc.) per il trattamento, in qualsiasi forma, di dati personali di titolarità dell'Azienda. In applicazione di tale comma è vietata la comunicazione istantanea e/o la costituzione di gruppi di comunicazione istantanea (es. gruppi whatsapp, gruppi telegram, ecc.) con interessati terzi (es. pazienti, utenti).
17. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, eventuali comunicazioni tra dipendenti e/o collaboratori dell'Azienda, così come l'eventuale partecipazione a gruppi di comunicazione istantanea (es. gruppi whatsapp), essendo effettuati per fini personali, ex art. 2, paragrafo 2, lett. c) del RGPD, rientra nella libera iniziativa individuale e, pertanto, non è soggetta all'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. Resta fermo che l'eventuale invito a gruppi, laddove abbia ad oggetto dati personali del quale il dipendente ha il possesso per ragioni professionali, deve avvenire previo consenso del dipendente e/o mediante invito dello stesso attraverso funzionalità che non comporti, senza il suo intervento, la messa a disposizione dei suoi dati personali.

Art. 15. Misure di sicurezza particolari.

1. L'Azienda adotta, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, misure volte a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure di sicurezza.
2. Tali misure comprendono:
 - a. soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
 - b. l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere e della situazione logistica;
 - c. soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
 - d. cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
 - e. il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati. In particolare, la dignità deve essere rispettata anche in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati nell'Azienda alla presenza di studenti autorizzati. Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli studenti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.
 - f. la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;



- g. la formale previsione di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- h. la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i. la sottoposizione dei soggetti autorizzati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 16. Misure per la riconoscibilità del personale.

1. L'attività dell'Azienda si ispira ad alcuni principi, ritenuti essenziali per la realizzazione di un ospedale ad alto contenuto tecnologico ed assistenziale, tra cui si annoverano, in particolare:
 - a. l'umanizzazione in tutte le forme espressive che possono caratterizzarla sul piano strutturale, ambientale, funzionale, relazionale, sì da configurare un ospedale a misura d'uomo;
 - b. l'affidabilità, intesa come capacità di generare fiducia nei cittadini con il decisivo contributo della professionalità degli operatori, del livello tecnologico, della "sicurezza" e della "tranquillità" indotte dall'intero assetto organizzativo ed ambientale.
2. Da tali principi deriva un "modello etico" che richiama con forza gli aspetti della trasparenza, della veridicità delle informazioni, anche e soprattutto nei rapporti tra gli operatori dell'Azienda e i cittadini, nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, nonché il miglioramento delle relazioni con l'utenza, che si ritiene debba realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace.
3. Nell'ambito di tali principi, l'Azienda adotta, nel complesso dei mezzi per la tutela degli interessi degli utenti, strumenti che garantiscano la riconoscibilità del personale operante all'interno dell'Azienda, dipendente e non. In particolare, il tesserino di identificazione personale riporta, quali elementi essenziali, la fotografia, il nome e cognome e la qualifica. Qualsiasi altro strumento di identificazione personale diverso dal tesserino e nel quale non sia possibile inserire una fotografia (ad es. casacche e indumenti da lavoro) riporta comunque il nome e cognome e la qualifica.

Art. 17. Comunicazione dei dati sanitari.

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o, in caso di possibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dall'Azienda. Il presente comma non si applica ai dati personali forniti in precedenza dall'interessato stesso.

2. Il responsabile del trattamento può autorizzare esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti, a rendere noti all'interessato o agli altri soggetti di cui al comma 1, nei casi ivi previsti, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 18. Diffusione dei dati particolari o giudiziari.

1. Fermo restando il generale divieto di diffusione di dati particolari, o di dati soggetti a particolare tutela, gli atti dell'Azienda soggetti a pubblicazione, che riportino tali dati, devono essere pubblicati in forma di estratto, omettendo qualsiasi indicazione dei dati di cui è vietata, a qualsiasi titolo, la diffusione, nel rispetto delle eventuali indicazioni generali fornite dal DPO.

Art. 19. Registro delle attività di trattamento.

1. Il Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del RGPD è conservato e aggiornato dal Referente ICT il quale ne trasmette copia al Direttore Generale e al DPO entro il 30 giugno e il 15 dicembre ogni anno.

2. I Referenti Interni sono tenuti ad informare il Referente ICT della modifica delle attività di trattamento rilevanti ai fini della compilazione del Registro, ivi compresa l'eventuale nomina dei Responsabili del trattamento.

Art. 20. Violazione dei dati personali.

1. I casi di violazione dei dati personali devono essere notificati al Garante, comunicati agli interessati e annotati nel Registro di cui al comma 2 a cura del Direttore dell'U.O. Affari Istituzionali e Segreteria Generale, o suo delegato.

2. Il Registro delle Violazioni è conservato e aggiornato dal Direttore dell'U.O. Affari Istituzionali e Segreteria Generale, il quale ne trasmette copia al Direttore Generale e al DPO entro il 15 dicembre di ogni anno.

3. Le attività di cui ai commi precedenti e, comunque, le procedure inerenti le modalità e i tempi della notifica e delle comunicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD sono individuati nelle Linee Guida adottate dal Referente Interno degli Affari Istituzionali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le predette Linee Guida sono pubblicate nella Sezione Privacy del sito Internet aziendale e sono obbligatorie per tutti i Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento.

Art. 21. Attività di monitoraggio.

1. Il titolare, mediante propri collaboratori all'uopo individuati, o il DPO, svolgono costante attività di monitoraggio e sorveglianza in ordine all'applicazione del RGPD, del Codice e delle norme aziendali in materia, ivi comprese le relative istruzioni applicative, sia nei confronti dei Responsabili sia nei confronti dei Referenti Interni. Il monitoraggio può essere eseguito anche tramite la richiesta di compilazione di un questionario.

2. Di tali attività vengono redatti verbali riassuntivi che riportano, tra l'altro, le indicazioni relative alle procedure suggerite al Responsabile e/o al Referente Interno.
3. Tale documentazione viene trasmessa in copia al Titolare o al Responsabile, al Referente Interno, e alle strutture aziendali di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Art. 22. Consulenza del Responsabile della Protezione di Dati.

1. Il Titolare, i Referenti Interni e i soggetti autorizzati al trattamento, in caso di dubbi in materia di trattamento dei dati personali, o comunque in genere per ogni questione inerente il trattamento dei dati di titolarità dell'Azienda, possono richiedere consulenza al DPO, scrivendo al suo dato di contatto: dpo@ospfe.it.
2. I Referenti Interni e i soggetti autorizzati, in ogni caso, sono tenuti a conformarsi alle informative e ai pareri espressi dal DPO, salvo specifica deroga o indicazione contraria del Titolare.